

CRONACHE

LA RESTAUZIONE DI GIOVE

«Nacqui *sub Julio*, ancor che fosse tardi, / e vissi a Roma sotto il buon Augusto, / al tempo degli dei falsi e bugiardi».

Così diceva, è ben noto, Virgilio nell'*Inferno* di Dante (1.70-72) qualcosa come sette secoli fa. Pareva che per Giove e per gli altri dèi dell'Olimpo i tempi belli del loro potere, già in forte declino da qualche secolo precedente, fossero ormai definitivamente chiusi. E invece no. Ecco che, almeno in Italia, si riaffaccia la possibilità di una «restaurazione», alla maniera di Luigi XVIII, di Sua Maestà il re degli dèi. Esprimersi irriverentemente nei riguardi della sua divinità potrà costituire, entro i nostri confini, bestemmia punibile con l'ammenda da lire 20.000 a lire 600.000.

Lo si ricava, se non mi inganno, da una sentenza della Corte costituzionale (18 ottobre 1955 n. 440), la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 724 co. 1 del codice penale, ma lo ha cancellato cautelosamente solo *pro parte*. L'articolo citato puniva a titolo di contravvenzione chi « pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato ». Che ha fatto allora la Corte? Prendendo atto della realtà che il nostro paese non ha più una « religione di stato » (la quale era una volta la religione cattolica), ha proceduto a questo sottile « distinguo »: indirizzare male parole ai « simboli » ed alle « persone » venerati dalla religione cattolica non costituisce più reato, ma esplodere oltraggiosamente nei riguardi della « divinità », quale che sia la religione che dedica ad essa un culto, resta a pieno titolo penalmente punibile. La persecuzione della bestemmia, depurata dal riferimento alla sola religione cattolica, è volta a tutelare « in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse ».

Intendiamoci. È del tutto ovvio che siano spregevoli manifestazioni di rozza inciviltà le espressioni offensive di qualsivoglia divinità, ivi compresi Allah, Budda, Visnù e la Kali dei Thug. Tuttavia, siccome l'« oggi » della Corte significa evidentemente anche « domani » (si riferisce cioè ai tempi in cui viviamo) e siccome la « divinità » si offende in concreto (salvo forse che dai filosofi) abbozzando l'« identikit » che la rende riconoscibile come tale, viene ad essere spalancata la via per la sostanziale restaurazione, tra tutte le altre divinità, anche di Giove Tonante, sempre che torni in uso anche minimo il culto religioso di lui. Basterà la riapertura in suo onore di qualche antico tempio, tra millanta che ne abbiamo. Basterà ripristinare per lui qualche antico rito, tra millanta di cui ci resta memoria. E basterà offrire il posto di *flamen dialis* (carica comprensiva di solenne mezzo di trasporto non equino, quindi di automobile blu) a qualcuno tra gli italiani di nostra conoscenza, millanta, che vanno su e giù per le anticamere dei palazzi romani e, come suol dirsi, « aspirano » a posizioni degne dei loro alti meriti.

Basterà, vedrete. La Corte costituzionale (di cui trascurò qui di commentare, nella mia pochezza, alcune chicche della « motivazione ») è andata con questa sua pensosa sentenza molto, ma molto più avanti di quanto abbia fatto il famoso Con-

gresso di Vienna nella « restaurazione » di Capeti e Borboni. Finiamola con gli « dei falsi e bugiardi ». Tutte le divinità (di tutte le « fedi, culture e tradizioni ») sono alla pari, per Giove.

ANTONIO GUARINO



SCHIAVI E DIPENDENTI: « OIKOS » E « FAMILIA »

1. Nella splendida cornice della Certosa di Pontignano il 19 e il 20 novembre 1995 si è tenuto il XXII Colloquio GIREA, organizzato dal Dipartimento di Storia dell'Università di Siena, in particolare da M. Moggi. Già il titolo del colloquio: « Schiavi e dipendenti nell'ambito dell' « oikos » e della « familia » », lasciava prevedere l'equilibrata ripartizione della materia in una giornata, o meglio, due mezze giornate « greche » (una presieduta da F. Càssola, l'altra da P. Carlier) e due « romane » (presiedute da J. Mangas e A. Bresson). L'apertura è stata affidata al presidente P. Lévêque.

2. R. Martini, con *Osservazioni sugli « apeleutheroi » nella Grecia classica*, ha affrontato il complesso problema delle forme di dipendenza non completamente omologabili a quella schiavile. Ha valorizzato alcune testimonianze letterarie, in particolare un passo dell'*Economico* senofonteo e uno di quello pseudoaristotelico, per confermare l'idea del Calderini che la *paramoné* non è fenomeno esclusivamente legato alle manomissioni delfiche. Gli schiavi liberati, anche se sottoposti a tale obbligo, non potevano esser considerati oggetti di proprietà, conservandone il padrone la *chresis*, ma non la *ktesis*, e non potevano, soprattutto, essere alienati. — M. Lombardo, dal punto di osservazione occidentale di *Schiavitù e « oikos » nelle società coloniali magno-greche*, ha tracciato un quadro variegato di forme di dipendenza da *oikoi* aristocratici, talora particolarmente « ipertrofici », che vantavano sul territorio, sia forme di proprietà più diretta, sia rapporti quasi feudali in zone di frontiera col mondo indigeno. Ha ipotizzato in alcuni casi (ad es., per Sibari e Crotone arcaiche) l'esistenza di un modello « clientelare », « perieccio » più che « cillirio »-« ilotico » come quello siracusano. Nella tradizione sui rapporti fra Archita di Taranto e i membri dell'*oikos*, poi, ha colto il segno di un'epoca in cui stanno maturando forme di proprietà terriera latifondistiche (cfr. anche la fondazione di Eraclea alla fine del V sec. a.C.) che dividono in due la *familia*: da un lato gli schiavi nati in casa che hanno un rapporto più stretto e preferenziale col padrone, dall'altro la manodopera agricola. — Su di un aspetto particolare dell'economia e della società tarentina si è invece concentrata l'attenzione di Alfonso Mele: *La lana e la lavorazione domestica della lana a Taranto*. Alcuni epigrammi dell'*Anthologia palatina* permettono di ricostruire un sistema di lavorazione delle famose e pregiate lane tarentine che sfruttava la lavorazione (filatura e tessitura) domestica, ottenendo una produzione cospicua per qualità e quantità. Il Mele ha osservato come i frutti di tanto lavoro non venissero raccolti dalle lavoratrici domestiche che negli epigrammi appaiono povere. Ne ha dedotto, allora, che l'attività di lavorazione della lana fosse redditizia solo per chi avesse manovalanza servile o la proprietà della materia prima, a differenza evidentemente delle donne ricordate negli epigrammi, lavoratrici *misthotoi*.

A Sparta, madrepatria di Taranto, è stata dedicata una sezione della prima giornata, tanto più interessante, in quanto le due relazioni di S. Hodkinson, *Servile and*